

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore

(Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 19 giugno 19951 per gli autisti è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

 3 I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero devono osservare soltanto le prescrizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 capoversi 1, 2, 4 e 5 nonché agli articoli 9–12, 13a, 13b, 14–14c e 18 capoverso 1.

Art. 4 cpv. 2 lett. bbise bter nonché cpv. 4

- ² Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli:
 - bbis. combinazioni di veicoli per il trasporto di cose con veicolo trattore a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV²), a condizione che:
 - 1. il peso totale del veicolo trattore non superi le 4,25 t, e
 - 2. il superamento delle 3,5 t sia dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.
 - bter. gli autoarticolati con trattore a sella a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), a condizione che:
 - il peso totale ammesso del convoglio indicato nella licenza di circolazione del trattore a sella non superi le 5,75 t, e

RS 822.221

² RS **741.41**

2. il superamento delle 3,5 t sia dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.

⁴ Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli per il trasporto di cose a emissioni zero (art. 9*a* cpv. 2 OETV) e aventi un peso totale di oltre 3.5 t, a condizione che:

- a. il veicolo pesi al massimo 4,25 t, e
- b. il superamento delle 3,5 t sia dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.

Art. 11a cpv. 2

² Se il periodo di riposo settimanale è rinviato, in caso di guida tra le 22.00 e le 06.00 la pausa di cui all'articolo 8 capoverso 1 deve essere osservata già dopo un periodo di guida di 3 ore. Questa disposizione non si applica in presenza di equipaggio multiplo.

Art. 13c cpv. 1

¹ Le carte dell'officina sono rilasciate alle officine che dispongono un'autorizzazione di cui all'articolo 101 OETV e non soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell'azienda. In casi motivati possono essere rilasciate anche alle officine che soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell'azienda se le loro attività aziendali non pregiudicano il sistema di sicurezza secondo il regolamento (UE) n. 165/2014³.

П

La presente ordinanza entra in vigore il

. In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, versione della GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.